

Regolamento di liquidazione parziale della previdenza di affiliati

Indice

A. Scopo e contenuto

Art. 1 Disposizioni generali

B. Liquidazione parziale della previdenza di affiliati

Art. 2 Principi e condizioni

Art. 3 Liquidazione parziale della previdenza di un affiliato in caso di diminuzione del numero di assicurati o di ristrutturazione dell'azienda

Art. 4 Liquidazione parziale della previdenza di un affiliato in caso di disdetta parziale del contratto d'affiliazione

Art. 5 Informazione

Art. 6 Disposizioni particolari

C. Entrata in vigore

Art. 7 Approvazione ed entrata in vigore

A. Scopo e contenuto

Art. 1 Disposizioni generali

1. In virtù degli articoli 53b e 53d LPP, degli articoli 27g e 27h OPP 2 e del regolamento di previdenza della Mutuelle Valaisanne de Prévoyance (qui di seguito denominata la Fondazione), il Consiglio di fondazione emette il presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura per una liquidazione parziale della previdenza di affiliati. Le condizioni per una liquidazione parziale della Fondazione sono disciplinate in un regolamento distinto. Sono considerati come affiliati, le aziende e gli indipendenti affiliati con i loro dipendenti alla Fondazione.

B. Liquidazione parziale della previdenza di affiliati

Art. 2 Principi e condizioni

1. In caso di liquidazione parziale della previdenza di un affiliato, oltre al diritto alle prestazioni d'uscita regolamentari, sussiste un diritto individuale o collettivo a una parte dei fondi liberi di tale previdenza.
2. Le condizioni per la liquidazione parziale sono considerate soddisfatte se:
 - a. l'organico è ristrutturato, oppure
 - b. l'azienda è ristrutturata, oppure
 - c. il contratto d'affiliazione alla Fondazione è parzialmente disdetto, ovvero se gli assicurati attivi escono dalla Fondazione mentre i beneficiari di rendite vi restano affiliati.
3. Con il termine ristrutturazione di un'azienda s'intende qualsiasi riorganizzazione strategica dell'azienda che determina l'uscita di almeno tre assicurati, caratterizzata o dalla definizione di nuove attività di base o dall'abbandono o dalla vendita o da qualsiasi altra modifica di uno o più settori d'attività. Può esserci ristrutturazione anche allorché l'azienda abbandona determinati servizi interni e li esternalizza. La semplice riorganizzazione delle strutture di direzione, senza riduzione del personale, invece,

non può essere considerata come una ristrutturazione.

4. Con l'espressione riduzione considerevole si intende una riduzione duratura (per più di un anno) del numero di assicurati attivi in seguito a uscite, che può protrarsi anche per un periodo di uno o due anni civili, nelle seguenti proporzioni in funzione del numero di persone assicurate dalla convenzione di affiliazione dell'affiliato:
 - fino a 10 persone assicurate Almeno tre uscite e prelevamento di almeno il 30% degli averi di vecchiaia
 - da 11 a 25 persone assicurate Almeno quattro uscite e prelevamento di almeno il 20% degli averi di vecchiaia
 - da 26 a 50 persone assicurate Almeno cinque uscite e prelevamento di almeno il 15% degli averi di vecchiaia
 - più di 50 persone assicurate Uscita di almeno il 10% degli assicurati e prelevamento di almeno il 10% degli averi di vecchiaia
5. La verifica della riduzione considerevole è effettuata ogni anno civile. Se la riduzione considerevole è osservata in un anno civile, il periodo di riferimento è l'anno civile in questione. Se la riduzione considerevole non è osservata in un anno civile, ma in due anni civili, il periodo di riferimento è costituito da questi due anni civili. In caso di ristrutturazione, il periodo determinante va dall'inizio alla fine della ristrutturazione. Questo periodo è comunicato dal datore di lavoro alla Fondazione e dura al massimo 24 mesi. Se la ristrutturazione durasse più di 24 mesi, si dovrebbero eseguire più liquidazioni parziali successive.
6. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione amministrativa dell'affiliato qualsiasi riduzione dell'organico o una ristrutturazione dell'azienda. In particolare, deve specificare il contesto della soppressione dei posti, i dipendenti coinvolti, la fine dei loro rapporti di lavoro e il motivo della dimissione, rispettivamente del licenziamento. La Commissione amministrativa ne informa poi immediatamente la Fondazione.
7. Spetta alla Fondazione accertare che le condizioni per una liquidazione parziale siano soddisfatte e pronunciare la sua attuazione. Il datore di lavoro e la Commissione amministrativa s'impegnano a mettere a disposizione della Fondazione tutte le informazioni necessarie per l'attuazione della liquidazione parziale.

Art. 3 Liquidazione parziale della previdenza di un affiliato in caso di diminuzione del numero di assicurati o di ristrutturazione dell'azienda

1. La data d'effetto della liquidazione parziale è il 31 dicembre dell'esercizio precedente la fine della diminuzione del numero di assicurati (art. 2.7) o della ristrutturazione dell'azienda (art. 2.8). Se tra il giorno di riferimento del bilancio della Fondazione e la data d'effetto della liquidazione parziale sono trascorsi più di sei mesi, la Fondazione può stabilire una scadenza del bilancio successiva. Tale data d'effetto della liquidazione è determinante per calcolare l'ammontare dei fondi liberi.
2. I fondi liberi della previdenza dell'affiliato sono costituiti dagli averi:
 - del conto di partecipazioni alle eccedenze versate dalla Fondazione (a condizione che non siano state direttamente distribuite al momento del versamento);
 - di un eventuale conto patrimoniale derivante da una precedente affiliazione a una fondazione di previdenza che non sarebbe stato distribuito al momento della disdetta del contratto d'affiliazione.
3. In caso di cambiamento considerevole dei fondi liberi tra la data d'effetto della liquidazione parziale e quella del trasferimento dei fondi, questi sono adeguati proporzionalmente.
4. Se alla data d'effetto della liquidazione, i fondi liberi costituiscono in media meno di CHF 200 per assicurato attivo, si rinuncia a distribuirli.
5. La determinazione delle quote corrispondenti avviene nel seguente modo.
 - a. Gli affiliati attivi e i beneficiari di rendite sono suddivisi in un organico di continuità (affiliati rimanenti) e un organico uscente (affiliati uscenti).
 - b. I fondi liberi sono suddivisi tra gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite proporzionalmente ai capitali di previdenza degli affiliati rimanenti e degli affiliati uscenti.
 - c. La ripartizione individuale dei fondi liberi agli affiliati uscenti è effettuata proporzionalmente ai loro capitali di previdenza alla data d'effetto della liquidazione, moltiplicati per il numero di anni e di mesi d'affiliazione alla previdenza presso l'azienda, limitatamente a cinque anni.
6. Se il numero di assicurati attivi è cambiato di oltre il 10% tra il momento in cui i fondi liberi sono stati versati alla Fondazione e la liquidazione parziale, la Fondazione può scegliere di tornare indietro nel tempo e di considerare beneficiari della liquidazione gli assicurati che sono usciti dalla Fondazione in un determinato periodo che può risalire al momento in cui i fondi liberi sono stati versati alla Fondazione.

Se non è possibile stabilire con precisione i periodi di affiliazione alla previdenza all'interno dell'azienda, la commissione amministrativa può derogare a questo criterio e applicare una distribuzione semplicemente proporzionale ai capitali di previdenza.

Se l'azienda non dispone di una commissione amministrativa costituita, la Fondazione può validamente pronunciarsi

sulle modalità da applicare ai casi particolari.

7. I fondi liberi spettanti agli assicurati uscenti sono versati individualmente. Le disposizioni regolamentari relative all'utilizzo della prestazione di libero passaggio sono anche valide, per analogia, per l'utilizzo del diritto supplementare ai fondi liberi.

Se un gruppo di assicurati uscenti lascia la previdenza dell'affiliato per aderire a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), la loro quota di fondi liberi è versata collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

I fondi liberi spettanti agli assicurati rimanenti sono mantenuti nella previdenza dell'affiliato e non sono distribuiti individualmente.

Art. 4 Liquidazione parziale della previdenza di un affiliato in caso di disdetta parziale del contratto d'affiliazione

1. La data d'effetto della liquidazione parziale determinante per calcolare i fondi liberi è la data d'effetto della disdetta parziale del contratto d'affiliazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 punto 2.
3. Il gruppo degli assicurati uscenti include tutte le persone, compresi gli eventuali beneficiari di rendite, che in caso di disdetta parziale del contratto d'affiliazione lasciano la previdenza dell'affiliato. Gli assicurati rimanenti sono i beneficiari di rendite che rimangono nell'istituto di previdenza in caso di disdetta parziale del contratto d'affiliazione. La ripartizione dei fondi liberi è effettuata proporzionalmente ai capitali di previdenza alla data d'effetto della liquidazione, moltiplicati per il numero di anni e di mesi d'affiliazione alla previdenza all'interno dell'azienda.
4. Se gli assicurati uscenti, compresi gli eventuali beneficiari di rendite, lasciano la previdenza dell'affiliato per aderire a un altro istituto di previdenza, la loro quota di fondi liberi è trasferita collettivamente. Negli altri casi, i fondi liberi sono versati individualmente. Le disposizioni regolamentari relative all'utilizzo della prestazione di libero passaggio sono anche valide, per analogia, per l'utilizzo del diritto supplementare ai fondi liberi.

Art. 5 Informazione

1. La Fondazione informa gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite interessati, a tempo debito e in modo esaustivo, sulla liquidazione parziale della previdenza dell'affiliato e sul diritto che hanno di consultare, presso la sede dell'istituto di previdenza, per 30 giorni dalla notifica dell'informazione, il bilancio commerciale determinante, la perizia attuariale e il piano di ripartizione (calcolo personale e chiave di ripartizione). Le contestazioni fondate contro le disposizioni previste devono essere formulate per iscritto alla Fondazione entro i 30 giorni accordati per esaminare i documenti. Gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite non hanno il diritto di consultare i dati individuali.
2. Un qualsivoglia diritto ai fondi liberi attribuiti individualmente o collettivamente è effettivo solo alla scadenza del

termine di contestazione o, in caso di ricorso, dopo che la controversia sia stata giuridicamente risolta.

3. Gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare all'autorità di vigilanza competente le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione e di esigere una decisione in merito. La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'articolo 53d capoverso 6, rispettivamente dell'articolo 74 LPP, entro 30 giorni dalla sua notifica.
4. Dopo aver notificato l'informazione e una volta conclusa la risoluzione di eventuali reclami, il piano di ripartizione può essere attuato. Se i reclami non possono essere risolti, sono sottoposti all'autorità di vigilanza per una decisione.

Art. 6 Disposizioni particolari

1. Il tasso d'interesse dovuto sui fondi liberi versati tra la data d'effetto della liquidazione e la data dell'effettivo versamento corrisponde al tasso d'interesse per la retribuzione delle prestazioni di libero passaggio in vigore alla data d'effetto della liquidazione.
2. Se prima della liquidazione parziale della previdenza dell'affiliato un datore di lavoro non ha versato tutti i contributi dovuti, o se è in corso contro di lui una procedura di fallimento o una procedura simile, i contributi dovuti sono compensati con i fondi liberi disponibili, nei limiti del credito e nei limiti consentiti dall'articolo 39 LPP. Se successivamente la somma ammortita può essere in parte o del tutto saldata dal datore di lavoro o tramite il fondo di garanzia, i diritti degli assicurati interessati sono nuovamente calcolati in funzione dell'aumento dei fondi liberi e degli importi già versati.
3. Se sussistono fondi liberi allorché l'azienda è stata liquidata da più di dieci anni, il Consiglio di fondazione li attribuisce ai fondi liberi della Fondazione.
4. Se al momento della liquidazione parziale, il datore di lavoro possiede una riserva di contributi che non può più essere utilizzata per lo scopo per il quale è stata costituita, in quanto il datore di lavoro non assume più personale che deve essere assicurato, tale riserva è sciolta e attribuita ai fondi liberi della previdenza dell'affiliato.
5. Se subentrano spese straordinarie come quelle legate alle perizie necessarie in caso d'opposizione o di contestazione relativamente alla liquidazione parziale della previdenza dell'affiliato, è possibile imputare ai fondi liberi dell'affiliato una partecipazione alle spese.

C. Entrata in vigore

Art. 7 Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento relativo alla procedura in caso di liquidazione parziale di affiliati è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 10 dicembre 2018 ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza competente secondo l'articolo 53b LPP.
2. Il presente regolamento può essere modificato o abrogato in qualsiasi momento tramite decisione del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione sottopone il presente regolamento e le eventuali modifiche all'autorità di vigilanza competente per conoscenza e approvazione.

Martigny, li 10 dicembre 2018

Mutuelle Valaisanne de Prévoyance

La Presidente:
Karin Perraudin

Il Vicepresidente:
Bruno Pache